



Emendamenti del Parlamento europeo alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) e la direttiva 1999/31/CE del Consiglio del 26 aprile 1999 relativa alle discariche di rifiuti (COM (2022)0156 – C9-0144/20222 – 2022/0104(COD)).

Osservazioni Confindustria

Agosto 2023

1. Osservazioni di carattere generale

Si riportano di seguito alcune osservazioni in merito alla proposta della Commissione UE relativa alle emissioni industriali (IED).

In primo luogo, si ritiene necessario ribadire l'importanza di **evitare che i BAT AEPL, ovvero gli indicatori di prestazione sull'uso di materie prime, acqua ed energia diventino dei riferimenti obbligatori** perchè irrigidirebbe le possibilità per le aziende di fare qualità, produzioni speciali e di nicchia, appiattendolo le produzioni a favore dei Paesi in cui si producono grandi volumi e bassa qualità.

Un ulteriore aspetto critico riguarda la proposta di **rendere obbligatorio il valore minimo dei range dei BAT- AEL (BAT Associated Emission Level)**. A questo proposito, la disposizione di cui all'art. 8 della proposta di Direttiva, intervenendo sul processo di rilascio delle autorizzazioni, prevede che gli Stati membri debbano utilizzare dei valori limite di emissioni inquinanti più severi. In tal senso, si ritiene che **fissare tutte le condizioni di autorizzazione all'estremità più bassa dell'intervallo dei livelli di emissione associati alle BAT (BAT-AEL) sia tecnicamente ed economicamente irraggiungibile per la maggior parte degli impianti industriali**. Per tale ragione, si ritiene che debba essere mantenuto l'attuale approccio, che consente di fare riferimento all'intera gamma di BAT-AEL e di derogare ad essi, se adeguatamente giustificato.

Rendere obbligatorio il valore minimo dei range BAT-AEL, inoltre, rappresenterebbe un "taglio lineare" delle emissioni, una forzatura per abbassare i limiti in maniera trasversale e indiscriminata, senza, inoltre, una adeguata discussione scientifica, che porterebbe inoltre a delegittimare il lavoro che il JRC e gli Stati membri stanno portando avanti a Siviglia per la stesura dei BREF Report e la definizione dei range. Tale proposta, inoltre, risulta contraria anche agli stessi principi di approccio integrato che sono alla base della IPPC/IED dal 1996.

Si riportano, inoltre, alcune considerazioni generali sugli articoli 14, 79 e 79a.

Art. 14. Per quanto riguarda il contenuto del sistema di gestione ambientale e la necessità di renderlo pubblico, **si ritiene necessario eliminare il contenuto minimo che il sistema di gestione ambientale deve avere e sostituire l'obbligo di pubblicare il sistema di gestione ambientale via Internet con l'obbligo di pubblicare una "sintesi del sistema di gestione ambientale"**.

Art. 79. Si ritiene necessario **sottolineare l'importanza del divieto di *ne bis in idem***. In tal senso, un cittadino non dovrebbe essere punito e sottoposto a diversi procedimenti per gli stessi fatti. Le violazioni alla IED e alla legislazione di recepimento sono già considerate tra i reati ambientali.

Inoltre, con riferimento all'**art. 79a**, che prevede un meccanismo di compensazione in base al quale quando il nesso di causalità tra il danno e la violazione è presunto, **l'onere della prova è invertito e grava sul "responsabile della violazione"**, **si ritiene che l'inversione dell'onere della prova possa aprire la strada a contenziosi inutili, a ritorsioni e a pratiche sleali**. Di conseguenza, sarebbe auspicabile una **eliminazione del meccanismo dell'inversione dell'onere della prova**.

In merito **all'ampliamento del campo di applicazione della normativa all'Allegato I**, punti 2.3 e 6.2, inoltre, si ritiene **necessario tenere fuori dal campo di applicazione le attività di trafilatura e laminazione a freddo** - che la Commissione nella sua proposta aveva aggiunto senza

un'adeguata giustificazione (Allegato I, punto 2.3) - e gli **impianti che eseguono solamente attività di nobilitazione/finissaggio** e includere solamente gli impianti di tintura con attività nobilitazione/finissaggio integrate (Allegato I, punto 6.2).

Per quanto riguarda il punto 2.3, si vuole esprimere il sostegno al testo risultante dal voto in plenaria del Parlamento. Merita sottolineare, infatti, che tale ingiustificata inclusione è stata respinta dal voto in plenaria.

Per quanto riguarda il punto 6.2, invece, si riporta di seguito una proposta di modifica all'emendamento 288 presentato in plenaria lo scorso luglio da Danilo Oscar Lancini, Silvia Sardone, Gianna Gancia, Maria Veronica Rossi, Rosanna Conte, Mathilde Androuët, Aurélia Beigneux, Catherine Griset, Marco Campomenosi, Marco Zanni: 6.2. *Pre-treatment (operations such as washing, bleaching, mercerisation), dyeing or dyeing with integrated finishing of textile fibres or textiles where the treatment capacity exceeds 10 tonnes per day.*

Inoltre, in linea generale, a nostro avviso, è necessario rimuovere le disposizioni che richiedono l'utilizzo di livelli di emissione più severi. Alcune produzioni, come ad esempio quelle tessili, infatti, sono molto variabili e, di conseguenza, necessitano di limiti/intervalli indicativi.

Infine, con particolare riferimento alla filiera bovina, ovina ed equina, **si ribadisce la contrarietà circa l'inclusione del settore bovino nel campo di applicazione della direttiva IED, in quanto non si ritiene corretto equiparare gli allevamenti bovini ad impianti industriali.**

A tal proposito, si ritiene necessario respingere le ipotesi di compromesso che si stanno delineando, che prevedono l'inclusione del settore bovino e l'innalzamento dei valori soglia (300 UBA) rispetto alla proposta originaria (150 UBA).

L'allevamento bovino solo in Italia rappresenta più del **4,5% del fatturato del comparto agroalimentare italiano** (esclusa distribuzione e ristorazione), per un valore di oltre 9 miliardi di euro (dati Ismea), e vede coinvolti più di 358 mila addetti e oltre 133 mila aziende agricole attive in tutte le regioni del nostro Paese. Includere l'allevamento bovino nella direttiva, provocandone di fatto un ridimensionamento, inoltre, **colpirebbe la competitività della filiera**, già deficitaria per circa il 50%, rendendo l'Italia dipendente da Paesi Terzi con standard ambientali e qualitativi molto diversi dai nostri. Inoltre, la filiera bovina e ovina italiana presidia il 40% del territorio rurale nazionale, contribuendo a contrastare lo spopolamento e il degrado delle aree interne.

2. Osservazioni puntuali agli emendamenti del Parlamento UE

Si riportano di seguito alcune osservazioni e commenti di Confindustria agli emendamenti presentati dal Parlamento europeo relativamente alla proposta della Commissione UE di modifica della Direttiva sulle emissioni industriali (IED).

1. Emendamento 17 (Considerando 16)

L'emendamento 17 non modifica l'indicazione della Commissione nel merito di rendere obbligatori i valori di prestazione ambientale definiti nelle BAT Conclusion (BAT AEPLs).

Dopo una prima modifica che apre alla "non obbligatorietà" dell'applicazione della forcella di valori di prestazioni ambientali definiti nelle BAT Conclusion, la successiva modifica **"purché sia**

assicurata la prestazione inferiore dell'intervallo obbligatorio” vincola all'applicazione di un unico valore, escludendo la possibilità che altri valori di performance ambientali siano ipotizzabili, rendendo, di fatto, obbligatorio il valore inferiore dell'intervallo definito.

A questo proposito, vale la pena sottolineare quanto inserito nella ultima parte dell'emendamento in parola, in relazione ai consumi energetici, che registreranno sicuri incrementi in relazione alle esigenze di rispetto dei limiti di emissione (BAT AELs) al livello inferiore della forcella, introdotto nella Direttiva.

Inoltre, il giudizio negativo sull'impatto della modifica proposta dall'emendamento 17 non si modifica alla luce della previsione del nuovo Considerando 20 bis relativo alle indicazioni dei criteri di applicabilità temporali dei nuovi valori limite di emissione (BAT-AELs) e i valori limite di prestazione ambientale (BAT AEPLs).

2. Emendamento 22 (Considerando 20)

La previsione dell'obbligatorietà del riesame della autorizzazione ogni 8 anni, senza tenere in considerazione gli strumenti di gestione ambientale (ISO 14001 – Regolamento EMAS) che, di fatto, prevedono strumenti di miglioramento continuo delle prestazioni ambientali, costituisce, a nostro avviso, un appesantimento della gestione della normativa sia per i soggetti obbligati sia per le Autorità preposte alla gestione delle istanze e al rilascio dei titoli autorizzativi. Tale previsione, inoltre, rischia di “disincentivare” l'adesione a schemi volontari di gestione ambientali, quali l'EMAS, che attualmente consente un significativo allungamento dei termini di validità dell'autorizzazione.

La periodicità del riesame dell'autorizzazione, al di fuori dei casi già oggi previsti ripresi dalla proposta della Commissione, a fronte di un “beneficio ambientale” non garantito, infatti, introduce appesantimenti gestionali certi per tutti i soggetti coinvolti nelle attività di riesame.

3. Emendamento 26 (Considerando 25)

L'eliminazione dall'articolo 27d della disposizione che prevede l'obbligo di un piano di trasformazione a livello di impianto per le 200 installazioni più inquinanti (emendamenti 166, 258 e 260) si ritiene un elemento positivo. Tuttavia, rimane nel considerando 25 (emendamento 26) che, pertanto, dovrebbe essere allineato in una fase successiva del processo.

4. Emendamento 40 (Direttiva 2010/75/UE: Articolo 1 - comma 2)

L'emendamento 40 obbliga ad una “costante” riduzione delle emissioni. In relazione agli obblighi di applicazione dei livelli inferiori della forcella dei valori di emissione ottenibili adottando le tecniche BAT riportate nei BREF comunitari, una interpretazione “letterale” della norma da parte delle Autorità competenti con conseguente quadro prescrittivo in AIA potrebbe produrre situazioni di impossibilità di applicazione per i soggetti obbligati.

5. Emendamento 44 (Direttiva 2010/75/UE Articolo 3 – punto 5 bis)

In relazione al fatto che i livelli limite di prestazione ambientale devono avere unicamente una natura indicativa (pertanto soggetta a possibilità di superamento) e non prescrittiva, si segnala l'ipotesi di

modificare la definizione proposta di cui al nuovo punto 5-bis come di seguito riportato:

“valore limite di prestazione ambientale”, il valore indicativo di prestazione ambientale all'interno della gamma ~~vincolante~~ di livelli di prestazione ambientale, compresi i livelli di consumo, i livelli di efficienza delle risorse relativi a materiali, risorse idriche ed energetiche, rifiuti e altri livelli ottenuti in condizioni di riferimento specificate, ~~in cui l'intervallo non può essere superato in uno o più periodi di tempo;~~”.

6. Emendamento 45 (Direttiva 2010/75/UE Articolo 1 – punto 3 – lettera a quater (nuova))

La modifica proposta con l'emendamento 45, vale a dire l'inserimento delle parole *“un'estensione [...] della durata dell'autorizzazione”*, si discosta dalla definizione di “modifica sostanziale” in vigore fino ad oggi in Italia e prevista dal D.lgs. 152/2006: *“una modifica delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento di un'installazione o di un impianto di combustione, di un impianto di incenerimento dei rifiuti o di un impianto di coincenerimento dei rifiuti che potrebbe avere effetti negativi e significativi per la salute umana e per l'ambiente”*.

Per tale ragione, un ampliamento della definizione potrebbe risultare fuorviante, in quanto, di fatto, non si effettuano modifiche all'impianto oggetto di autorizzazione.

7. Emendamenti 48 e 58 (Direttiva 2010/75/UE Articolo 3 – punto 13 bis e punto 51)

Per quanto riguarda l'emendamento 48, si ritiene di fondamentale importanza mantenere l'emendamento che chiarisce le tempistiche di applicazione dell'obbligatorietà di adozione dei livelli di prestazione ambientale associati alle BAT riportate nei BREF redatti successivamente al recepimento della Direttiva di modifica della Direttiva IED. Inoltre, le parole “vincolanti” aggiunte con l'emendamento 48 in riferimento ai *“livelli di prestazioni ambientali associati alle migliori tecniche disponibili”* e, allo stesso modo, la parola “indicativo” aggiunta dall'emendamento 58 riferita ai livelli di prestazioni ambientale associati alle tecniche emergenti, risultano essere precisazioni non necessarie in una definizione, in quanto riferite puramente a intervalli di valori. A nostro avviso, la definizione di tale intervallo, se vincolante o meno, dovrebbe essere definita in una diversa sede e “caso per caso”.

8. Emendamento 63 (Direttiva 2010/75/UE Articolo 3 – punto 53 ter (nuovo))

La definizione proposta di acqua depurata, a nostro avviso, non risulta appropriata nella misura in cui viene specificato: *“ed è riutilizzata per un diverso scopo vantaggioso”*, poiché di fatto un'acqua depurata si limita ad essere un'acqua affinata da usi precedenti, e non è detto che venga reimpiegata per scopi più vantaggiosi. Per tale ragione, **si suggerisce di eliminare** le parole sopra evidenziate: 53 ter) *“acqua depurata”, l'acqua che è stata affinata da usi precedenti ~~ed è riutilizzata per un diverso scopo vantaggioso.~~*

9. Emendamento 80 (Direttiva 2010/75/UE Articolo 8 – paragrafo 3)

Si ritiene necessario chiarire cosa si intende per *“ripercussioni serie sull'ambiente”*, da momento che è sulla base del riconoscimento di tale casistica che potranno essere sospese attività anche in

vista dell'emendamento 81. Inoltre, si ritiene opportuno sostituire la parola "sospende" con le parole "può sospendere" e, allo stesso tempo, definire delle casistiche più precise.

10. Emendamento 81 (Direttiva 2010/75/UE Articolo 8 – paragrafo 3 bis (nuovo))

L'emendamento incide pesantemente sull'attuale prassi amministrativa, che considera l'istituto della "sospensiva" emessa dai TAR come uno strumento che, in molti casi, consente la ripresa delle attività in attesa del giudizio di merito, che può essere espresso a distanza di mesi dalla data del provvedimento di fermo attività da parte dell'Autorità competente.

L'esperienza ha più volte registrato provvedimenti emessi dalle Autorità competenti a fronte di "valutazioni errate" o veri e propri "errori" da parte degli Enti di controllo (ARPA), che hanno portato, in sede di giudizio di merito, all'annullamento del provvedimento riconoscendo le motivazioni dell'impresa ricorrente.

11. Emendamento 137 (Direttiva 2010/75/UE Articolo 20 – paragrafo 1)

L'inserimento del termine per la presentazione di istanze di modifica o ampliamenti di almeno sei mesi prima dell'attuazione di tali modifiche o ampliamenti, potrebbe rappresentare un problema in relazione alle esigenze delle imprese che, spesso, devono adeguare il loro assetto tecnico-produttivo alle "richieste del mercato" nei tempi più brevi possibili. Attualmente, senza vincoli temporali nella presentazione delle istanze, le procedure amministrative (in alcuni casi anche le "semplici" comunicazioni di modifiche non sostanziali) comportano tempi lunghi di riscontro/approvazione da parte delle Autorità competenti che creano problemi alle imprese.

Inoltre, in situazioni di "carenza di risorse" negli Enti preposti, la presentazione di istanze "anticipate" con le tempistiche proposte dall'emendamento, non sarebbe in alcun modo risolutivo dei ritardi che in molte parti del nostro paese si registrano.

12. Emendamento 138 (Direttiva 2010/75/UE Articolo 21 - paragrafo 1)

Come già anticipato in relazione per l'emendamento 22, l'inserimento dell'obbligo di riesame dell'AIA almeno ogni 8 anni, rischia di "disincentivare" le imprese a aderire agli schemi volontari di gestione ambientali (EMAS). La previsione dell'obbligatorietà del riesame della autorizzazione ogni 8 anni, senza tenere in considerazione gli strumenti di gestione ambientale (ISO 14001 – Regolamento EMAS) che, di fatto, prevedono strumenti di miglioramento continuo delle prestazioni ambientali, costituisce infatti un appesantimento della gestione della normativa, sia per i soggetti obbligati sia per le Autorità preposte alla gestione delle istanze e al rilascio dei titoli autorizzativi, e rischia di "disincentivare" l'adesione a schemi volontari di gestione ambientali quali l'EMAS, che attualmente consente un significativo allungamento dei termini di validità dell'autorizzazione. La periodicità del riesame dell'autorizzazione, al di fuori dei casi già oggi previsti ripresi dalla proposta della Commissione, a fronte di un "beneficio ambientale" non garantito, introduce appesantimenti gestionali certi per tutti i soggetti coinvolti nelle attività di riesame.

13. Emendamenti 175 e 250 (Direttiva 2010/75/UE Articolo 50 – paragrafo 2 bis (nuovo) e Allegato VI – parte 8 – punto 1.2)

Gli emendamenti 175 e 250 proposti non sono in linea con la definizione IED di *Best Available Techniques*, il cosiddetto "*Siviglia Process*", in cui vengono elaborate le migliori pratiche di co-incenerimento per ciascun settore. In particolare, per quanto riguarda il settore del cemento, preme evidenziare che le prescrizioni introdotte dagli emendamenti 175 e 250, riguardano anche gli impianti di co-incenerimento che, oltre ad aggiungere un onere ingiustificato per il gestore dell'impianto di produzione del cemento che co-incenerisce (i rifiuti non sono utilizzati durante le fasi di avvio/arresto dell'impianto, il che rende superflua la modifica richiesta dall'emendamento 175), sono **tecnicamente impossibili da applicare ai forni da cemento**. Il co-incenerimento è già esaustivamente regolamentato dalla direttiva IED vigente e dal Bref/BAT di settore. Inoltre, l'emendamento 250 si riferisce a valori medi di mezz'ora previsti da una misurazione in continuo. Tuttavia, le diossine e i furani possono essere misurati solo su base spot, il che rende inapplicabile il calcolo dei valori medi di mezz'ora. **Di conseguenza, l'attuazione delle prescrizioni previste dagli emendamenti 175 e 250 creerebbe solo confusione tra gli operatori e le autorità, poiché tecnicamente non è possibile applicarle.**